



DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU'

Art. 3

Organizzazione dei Giochi

Lo svolgimento dei Giochi e' coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione puo' sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina piu' idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», e' riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonche' la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attivita' della Commissione non comporta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. La societa' Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le

Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Versione in vigore dal 3 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
Estremi	Legge 25 marzo 2025, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-promozione-della-pratica-sportiva-nelle-scuole-e/art-3-organizzazione-dei-giochi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it